



Proposta di regolamento relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

Dossier n° 15 - Edizione aggiornata
26 novembre 2018

Tipo e numero atto	<i>Proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio – COM(2018)390</i>
Data di adozione	<i>12 giugno 2018</i>
Base giuridica	<i>TFEU/art. 194 par 2; TFEU/art. 188; TFEU/art. 195 par 2; TFEU/art. 91 par 1; TFEU/art. 173 par 3; TFEU/art. 349; TFEU/art. 43 par 2; TFEU/art. 42; TFEU/art. 294; TFEU/art. 175; TFEU/art. 100 par 2; TFEU/art. 192 par 1</i>
Settori di intervento	<i>politica della pesca</i>
Esame presso le istituzioni dell'UE	<i>La proposta è stata assegnata il 2 luglio 2018 alla Commissione pesca del Parlamento europeo</i>
Assegnazione	<i>XIII Commissione agricoltura</i>
Segnalazione da parte del Governo	<i>6 luglio 2018</i>

Finalità/Motivazione

La proposta di regolamento ([COM\(2018\)390](#)) ha lo scopo di istituire il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) per il periodo 2021-2027; obiettivo del Fondo è di dirigere, in modo mirato, i finanziamenti erogati dal bilancio dell'Unione per sostenere la politica comune della pesca (PCP), la politica marittima dell'Unione e gli impegni internazionali dell'Unione in materia di *governance* degli oceani, in particolare nel contesto dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Tale sostegno finanziario costituisce uno strumento essenziale per garantire attività di pesca sostenibili e la conservazione delle risorse biologiche marine, la sicurezza alimentare grazie all'approvvigionamento di prodotti ittici, la crescita di un'economia blu sostenibile e mari ed oceani sani, sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile.

Il sostegno sarà integrato da finanziamenti specifici a favore dell'Agenzia europea di controllo della pesca, degli accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) e della partecipazione dell'Unione a organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e ad altre organizzazioni internazionali che contribuiscono, altresì, all'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori marittimi e della pesca.

Per valutare la possibilità di proseguire il sostegno finanziario per il settore della pesca dopo il 2020, la Commissione ha tenuto conto, quale elemento chiave della valutazione d'impatto, dei risultati della **valutazione retrospettiva** del Fondo europeo per la pesca (FEP) per il periodo 2007-2013: tale valutazione è basata sulla consultazione dei portatori di interessi realizzata tra febbraio e maggio 2016.

Inoltre, la Commissione ha tenuto conto dei **risultati della conferenza dei portatori di interessi** del FEAMP tenutasi a Tallin nell'ottobre del 2017. Tale evento ha permesso ai portatori di interessi di contribuire alla valutazione del sostegno finanziario FEAMP a favore della Politica comune della pesca (PCP) e della politica marittima dell'Unione per il periodo di programmazione 2014-2020.

Rispetto al precedente Fondo 2014-2020, dunque, il sostegno finanziario FEAMP 2021-2027 si pone i seguenti obiettivi:

- un quadro normativo più semplice che consenta di ridurre la complessità giuridica;
- una maggiore semplificazione a tutti i livelli (a livello sia dell'Unione sia nazionale) per quanto riguarda l'attuazione del FEAMP;
- il miglioramento del collegamento tra finanziamenti e obiettivi strategici;
- lo sfruttamento sostenibile delle risorse nonché, la protezione e il miglioramento dell'ambiente e delle risorse naturali, riducendo al minimo gli impatti negativi sull'ambiente marino.

Inoltre, la Commissione ritiene necessario adottare un approccio più strategico per rendere più competitiva l'acquacoltura, aumentare la produzione e tenere in maggiore considerazione le sfide specifiche cui deve far fronte la piccola pesca costiera.

Per quanto riguarda la **ripartizione delle risorse**, la Commissione prevede di mantenere la distinzione delle risorse tra gestione concorrente e gestione diretta già prevista per il 2014-2020. In tale contesto, si propone di assegnare un importo di 5.311.000.000 euro alla gestione concorrente (86,5%) e un importo di 829.000.000 euro alla gestione diretta della Commissione (13,5%). Secondo la Commissione, tale nuova ripartizione consentirà di mantenere un adeguato equilibrio tra risorse condivise e risorse gestite direttamente. Nella **ripartizione attuale** la suddivisione percentuale tra le due voci è pari, rispettivamente, all'89% per la gestione concorrente e all'11% per quella diretta da parte della Commissione. Alla luce di tale previsione, **all'Italia dovrebbe spettare un importo pari a circa 518 milioni rispetto ai 537 milioni della programmazione precedente**, con una flessione di circa il 3,5%).

Nel complesso, la **dotazione finanziaria prevista complessiva è di 6.140.000.000 euro** rispetto ai 6.400.000.000 euro (con una flessione di circa il 4% rispetto alla programmazione in corso) del FEAMP 2014-2020. Per quanto riguarda la gestione concorrente, per garantire stabilità, la Commissione prevede che le dotazioni nazionali siano definite sulla base delle quote del periodo 2014-2020.

Contenuti

La proposta di regolamento della Commissione consta complessivamente di **56** articoli suddivisi in **5** titoli.

Il **TITOLO I**, riguardante il **quadro generale** della proposta, è composto dai capi I, II e III.

Il **capo I** (artt. 1-4) contiene le **disposizioni generali** e riguarda: l'oggetto della proposta, il suo ambito di applicazione, le definizioni e le priorità.

In particolare, secondo la Commissione europea, la proposta contribuisce all'attuazione della Politica comune della pesca (PCP) e della politica marittima attraverso il perseguimento di **quattro priorità** (art. 4):

1. promuovere la pesca sostenibile e la conservazione delle risorse biologiche marine;
2. contribuire alla sicurezza alimentare nell'Unione mediante un'acquacoltura e mercati competitivi e sostenibili;
3. consentire la crescita di un'economia blu sostenibile e promuovere la prosperità delle comunità costiere;
4. rafforzare la governance internazionale degli oceani e garantire oceani e mari sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile.

La PCP garantisce che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista

ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire i vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare.

La PCP mira a garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY). Deve garantire, inoltre, che gli impatti negativi delle attività di pesca sull'ecosistema marino siano ridotti al minimo e che le attività di pesca e di acquacoltura non siano causa di degrado dell'ambiente marino.

Il sostegno da parte del FEAMP comprenderà investimenti a favore dell'innovazione e di pratiche e tecniche di pesca a basso impatto, resilienti ai cambiamenti climatici e a basse emissioni di carbonio. La proposta della Commissione fissa un obiettivo globale ambizioso per l'integrazione delle azioni per il clima in tutti i programmi dell'Unione, portando al 25% il contributo della spesa dell'Unione agli obiettivi in materia di clima. Tale contributo sarà monitorato mediante l'applicazione di marcatori dell'Unione in materia di ambiente e sarà oggetto di relazioni periodiche nel contesto delle valutazioni e della relazione annuale sulla performance.

Il **capo II** (artt. 5-8) contiene norme relative al **quadro finanziario**. Secondo la Commissione, il FEAMP sarà attuato nell'ambito di due regimi: in regime di gestione concorrente attuata dagli Stati membri attraverso programmi del FEAMP basati su strategie nazionali e direttamente dalla Commissione nel quadro della gestione diretta.

Il **capo III** (artt. 9 e 10) riguarda la **programmazione del sostegno** del FEAMP in regime di gestione concorrente e in regime di gestione diretta e indiretta.

Il **TITOLO II** disciplina in modo specifico il sostegno del FEAMP **in regime di gestione concorrente** ed è composto dai capi I, II, III, IV, V e VI.

Il **capo I** (artt. 11-13) contiene i **principi generali del sostegno**:

- gli aiuti di Stato;
- l'ammissibilità delle domande;
- le operazioni non ammissibili.

Per la Commissione è necessario stabilire un elenco di **operazioni non ammissibili** al sostegno del FEAMP allo scopo di evitare impatti negativi per la conservazione delle risorse della pesca. In particolare, non sono ammissibili le operazioni che aumentano la capacità di pesca di un peschereccio o sovvenzionano l'acquisto di attrezzature che accrescono l'abilità di un peschereccio di individuare i pesci. Inoltre, per la Commissione gli investimenti e gli indennizzi destinati alla flotta peschereccia (arresto definitivo delle attività di pesca, arresto straordinario delle attività di pesca, acquisto di imbarcazioni, sostituzione del motore) saranno rigorosamente subordinati alla loro compatibilità con gli obiettivi di conservazione della PCP.

I **capi II-V** (artt. 14-29) della proposta di regolamento riguardano il sostegno del FEAMP, in regime di gestione concorrente, nell'ambito delle **quattro priorità** succitate (o obiettivi strategici).

In particolare, il **capo II** (artt. 14-22) riguarda il primo obiettivo, la **promozione della pesca sostenibile e la conservazione delle risorse biologiche marine**, e si suddivide in tre sezioni: nella *sezione 1* vengono stabilite le condizioni generali (ambito di applicazione del sostegno); nella *sezione 2* la Commissione stabilisce norme relative alla piccola pesca costiera, prevedendo che gli Stati membri elaborino, nell'ambito del loro programma, un piano d'azione per la piccola pesca costiera redditizia e sostenibile, e investimenti a favore dei piccoli pescherecci costieri; infine, nella *sezione 3* si stabiliscono i settori specifici di sostegno del FEAMP, vale a dire:

- il sostegno alle operazioni per la gestione delle attività di pesca e delle flotte pescherecce;
- il versamento di un indennizzo per l'arresto definitivo delle attività di pesca; la Commissione prevede che l'aiuto venga concesso ai pescherecci che abbiano esercitato attività di pesca

in mare per almeno 120 giorni in ciascuno degli ultimi tre anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno;

- il versamento di un indennizzo per l'arresto straordinario delle attività di pesca dovuto all'attuazione di determinate misure di conservazione (quali piani pluriennali, obiettivi specifici per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile degli stock, misure intese ad adeguare la capacità di pesca dei pescherecci alle possibilità di pesca disponibili e misure tecniche), a misure di emergenza (quali la chiusura di un'attività di pesca), all'interruzione, per motivi di forza maggiore, dell'applicazione di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile, a una calamità naturale o a un incidente ambientale. La Commissione prevede che l'aiuto sarà concesso soltanto in caso di ripercussioni significative sui pescatori, vale a dire se le attività commerciali della nave in questione sono sospese per almeno 90 giorni consecutivi e se le perdite economiche dovute all'arresto dell'attività ammontano a più del 30% del fatturato medio annuo dell'impresa interessata nel corso di uno specifico periodo di tempo. Tale sostegno è concesso ai pescherecci che abbiano esercitato attività di pesca in mare per almeno 120 giorni all'anno nel corso degli ultimi tre anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda;
- il sostegno allo sviluppo e all'attuazione di un regime unionale di controllo della pesca;
- il sostegno alla raccolta, alla gestione e all'uso di dati a fini scientifici e di gestione della pesca;
- l'indennizzo per i costi aggiuntivi che ricadono sui beneficiari nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti di pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche;
- il sostegno alle azioni per la tutela ed il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e costieri, ivi compresi quelli delle acque interne.

Il **capo III** (artt. 23-25) riguarda la seconda priorità, che è di **contribuire alla sicurezza alimentare nell'Unione** mediante un'acquacoltura e mercati competitivi e sostenibili.

Il **capo IV** (artt. 26 e 27) concerne la terza priorità, vale a dire **consentire la crescita di una blue economy sostenibile e promuovere la prosperità delle comunità costiere**; in particolare, il FEAMP può sostenere lo sviluppo sostenibile di economie e comunità locali attraverso lo sviluppo locale di tipo partecipativo e la raccolta, la gestione e l'uso di dati per migliorare le conoscenze sullo stato dell'ambiente marino.

Il **capo V** (artt. 28 e 29) riguarda la quarta priorità: **rafforzare la governance internazionale degli oceani e garantire oceani e mari sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile** attraverso la sorveglianza marittima e la cooperazione dei servizi di guardia costiera.

Il **capo VI** (artt. 30-38) reca norme sulla **modalità di attuazione del sostegno FEAMP in regime di gestione concorrente** e si suddivide in:

- *sezione 1*: sostegno del FEAMP (calcolo dei costi aggiuntivi o del mancato guadagno; determinazione dei tassi di cofinanziamento e intensità dell'aiuto pubblico);
- *sezione 2*: gestione finanziaria (interruzione dei termini di pagamento, sospensione dei pagamenti, rettifiche finanziarie applicate dagli Stati membri e dalla Commissione);
- *sezione 3* (sorveglianza e relazioni; quadro di sorveglianza e valutazione; relazione annuale e sulle *performance*). Gli Stati membri riferiranno sui progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali stabiliti e la Commissione effettuerà ogni anno una verifica della *performance* sulla base delle relazioni annuali in materia di *performance* redatte dagli Stati membri, in modo da individuare tempestivamente eventuali problemi di attuazione e opportuni interventi correttivi. A tal fine, sarà istituito un quadro di sorveglianza e valutazione.

Il **TITOLO III** (capi I, II, III, IV e V) (art. 39-51) disciplina in modo specifico il **sostegno del FEAMP in regime di gestione diretta e indiretta**, al fine di attuare le quattro priorità. Anche in regime di gestione diretta e indiretta, il FEAMP sostiene:

l'attuazione della Politica comune della pesca (PCP);

- la promozione di mari sani e puliti;
- lo sviluppo e la diffusione, da parte della Commissione, di informazioni sul mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- la politica marittima e lo sviluppo di un'economia blu sostenibile;
- la sicurezza e la sorveglianza marittima;
- l'attuazione della governance internazionale degli oceani.

Nel Capo V vengono disciplinate le modalità di attuazione in regime di gestione diretta e indiretta attraverso forme di finanziamento dell'Unione, operazioni di finanziamento misto, valutazioni della Commissione, audit sull'utilizzo del contributo dell'Unione, informazione, comunicazione e pubblicità.

Il **TITOLO IV** (artt. 52 e 53) contiene disposizioni procedurali (esercizio della delega e procedura di comitato).

Infine, il **TITOLO V** (artt. 54-56) contiene le disposizioni finali, l'entrata in vigore del regolamento e la relativa data di applicazione (dal 1° gennaio 2021).

Base giuridica

La proposta di regolamento è basata sull'articolo 42 e sull'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che stabilisce l'applicazione della procedura legislativa ordinaria con la previa consultazione del Comitato economico e sociale per le disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca. La proposta si basa, altresì, sull'articolo 91, paragrafo 1, articolo 100, paragrafo 2, articolo 173, paragrafo 3, articolo 175, articolo 188, articolo 192, paragrafo 1, articolo 194, paragrafo 2, articolo 195, paragrafo 2, e articolo 349 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Sussidiarietà

La proposta di regolamento si attua nel quadro della gestione concorrente, della gestione diretta e della gestione indiretta, in conformità del regolamento finanziario.

Proporzionalità

Le disposizioni proposte ottemperano al principio di proporzionalità in quanto sono adeguate e necessarie; inoltre, non è disponibile nessun'altra misura meno restrittiva in grado di raggiungere gli obiettivi strategici perseguiti.

Valutazione d'impatto

Valutazione del Governo

Il Governo, nella relazione presentata il 6 luglio 2018 ai sensi della legge n. 234 del 2012, ritiene che la proposta dovrebbe essere oggetto di modifiche nel corso dell'iter presso le competenti sedi europee. Il Governo propone alcune possibili modifiche riguardanti ambiti specifici della proposta di regolamento e in particolare:

- con riferimento alle **risorse** da destinare agli Stati membri, il Governo prende atto della nuova ripartizione tra gestione concorrente e diretta, proposta dalla Commissione, e rileva l'opportunità di puntare ad un incremento della percentuale delle risorse da destinare agli Stati membri;
- la **blue economy**: il Governo riterrebbe preferibile che le somme destinate agli interventi legati alla *blue economy* vengano gestite direttamente dai singoli Stati e non dalla Commissione, secondo il principio di sussidiarietà e di regionalizzazione previsto dalla PCP;
- la **semplificazione**: il Governo, pur condividendo l'approccio verso una maggiore

semplificazione e flessibilità del regolamento, auspica il mantenimento gli assetti programmatici e gestionali FEAMP 2014-2020 in un'ottica di continuità;

- gli **aiuti alla flotta**: il Governo, pur accogliendo con soddisfazione la previsione di attuazione delle misure di arresto definitivo e di arresto temporaneo anche nel dispositivo del nuovo fondo, rileva che i requisiti di ammissibilità per l'accesso ai relativi contributi siano da considerarsi troppo stringenti. Ritiene dunque che tali requisiti dovrebbero mantenersi in linea con quelli previsti nell'attuale programmazione.

Esame presso altri Parlamenti nazionali

Sulla base dei dati forniti dal [sito IPEX](#), l'esame dell'atto risulta **concluso** da parte dei Parlamenti di Regno Unito (Camera dei Lords), Spagna, Lituania e dalla Camera alta (*Bundesrat*) del Parlamento tedesco; l'atto è **stato avviato ed ancora in corso** presso i Parlamenti di Regno Unito (Camera dei Comuni), Finlandia, Germania (*Bundestag*) Irlanda, Malta, Polonia, Slovacchia e Svezia.